



hly

applicazione all' I. N. A. delle disposizioni di legge in discussione, fino a quando non fosse avvenuta una modifica dell' art. 20 dello statuto organico. Nell' adunanza del 15 gennaio 1953 il Consiglio di amministrazione dell' I. N. A. deliberò di integrare l' art. 20 con un nuovo comma che consentiva all' Istituto la stessa facoltà di rivalutazione riconosciuta alle società ed agli altri enti tenuti a redigere il bilancio, analogamente a quanto disposto dalla citata legge n. 74.

Sulla proposta come sopra formulata dal Consiglio di amministrazione dell' Istituto fu dal Ministero dell' industria e commercio interpellato il Consiglio di Stato il quale, nel febbraio 1953, ritenne necessario che sul problema della rivalutazione degli immobili dell' Istituto intervenisse una pregiudiziale ed esplicita pronuncia da parte del Governo.

Il Consiglio dei Ministri si occupò della questione nella seduta del 26 marzo 1953, riconoscendo "l' opportunità della presentazione di un disegno di legge che estenda agli Enti assicurativi di diritto pubblico le norme della legge 11 febbraio 1952, n. 74."

Conseguentemente l' Istituto, nel redigere il